

Decreto federale concernente l'introduzione nella nuova Costituzione federale di modifiche della Costituzione federale del 29 maggio 1874

del 28 settembre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

vista la cifra III del decreto federale del 18 dicembre 1998¹ su una nuova Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 agosto 1999²,

decreta:

I

La modifica della Costituzione federale del 29 maggio 1874 concernente le condizioni di eleggibilità al Consiglio federale³, accettata da popolo e Cantoni il 7 febbraio 1999, è introdotta nella Costituzione federale del 18 aprile 1999 con i seguenti adeguamenti formali:

Art. 175 cpv. 3 e 4

³ Sono eletti per quattro anni fra tutti i cittadini svizzeri eleggibili come membri del Consiglio nazionale.

⁴ Le diverse regioni e le componenti linguistiche del Paese devono essere equamente rappresentate.

II

La modifica della Costituzione federale del 29 maggio 1874 concernente l'adozione di una disposizione costituzionale sulla medicina dei trapianti⁴, accettata da popolo e Cantoni il 7 febbraio 1999, è introdotta nella Costituzione federale del 18 aprile 1999 con i seguenti adeguamenti formali:

Art. 119a **Medicina dei trapianti**

¹ La Confederazione emana prescrizioni in materia di trapianto di organi, tessuti e cellule. Provvede in tale ambito alla protezione della dignità umana, della personalità e della salute.

² Stabilisce in particolare criteri affinché l'attribuzione degli organi sia equa.

¹ RU **1999** 2556

² FF **1999** 6784

³ RU **1999** 1239

⁴ RU **1999** 1341

³ La donazione di organi, tessuti e cellule umane è gratuita. Il commercio di organi umani è vietato.

III

¹ Il presente decreto non sottostà al referendum.

² Entra in vigore il giorno della sua accettazione.

Consiglio nazionale, 27 settembre 1999

La presidente: Heberlein

Il segretario: Anliker

Consiglio degli Stati, 28 settembre 1999

Il presidente: Rhinow

Il segretario: Lanz